

Bando/Operazione Azione 19.2.A.2 –“SPRINT IMPRESA”



GAL START2020 Srl.

S.T.A.R.T. – Strategia Territoriale Accessibile Responsabile Turistica
Misura 19 - SVILUPPO LOCALE TIPO PARTECIPATIVO - SMTP LEADER

Sottomisura 19.2.A Azioni specifiche PSR

(6.4.1 - Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di micro imprese e piccole imprese)

12/03

D.

Buongiorno, Vorrei avere un chiarimento in merito alle aree rientranti nel bando. Le zone di Metaponto Borgo e/o lido rientrano? Grazie in anticipo. (M. Z.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce che il solo territorio escluso dall'intervento Leader rientra nella fascia immediatamente a ridosso della costa, comprensiva di una zona di rispetto di larghezza pari a metri 300 situata a monte delle formazioni forestali litoranee (pinete e boschi).

D.

Buonasera vi contatto da rotondella matera, per poter avere qualche aggiornamento sulla situazione delle piccole medio imprese. Se ci fosse qualcosa di nuovo vi prego di farmi sapere cordiali saluti. (C. M.)

R.

In riferimento alla Sua richiesta, la informiamo che sul sito del Gal all'indirizzo www.start2020.it, nella sezione BANDI IN CORSO, è disponibile la documentazione del Bando Pubblico "SPRINT IMPRESA", rivolto alle Microimprese.

14/03

D.

Buongiorno,
in merito al bando in oggetto, si richiede se l'area dei Metaponto Borgo e Metaponto Lido siano ricomprese e pertanto finanziabili. Cordialità. (M. Z.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce che il solo territorio escluso dall'intervento Leader rientra nella fascia immediatamente a ridosso della costa, comprensiva di una zona di rispetto di larghezza pari a metri 300 situata a monte delle formazioni forestali litoranee (pinete e boschi).

15/03

D.

Con riferimento alle imprese costituenti, in quale fase devono dimostrare di essersi costituite? L'avviso pubblico fa riferimento all'essere attive e regolarmente operanti all'atto della liquidazione del contributo, ma non dice nulla in merito al momento in cui devono costituirsi (anche come inattive). Grazie in anticipo. (M. Z.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

- L'Avviso Pubblico si rivolge unicamente alle microimprese;

- Le imprese costituenti, dunque, devono dimostrare la propria costituzione prima della presentazione della domanda di sostegno e devono, altresì, "costituire" il proprio fascicolo aziendale;

- Per contro, per le microimprese costituenti l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane o al registro delle imprese non costituisce requisito di ammissibilità, contrariamente a quanto richiesto per le microimprese già esistenti.

17/03

D.

Gentilissimo, in merito al bando in oggetto, e a seguito del colloquio telefonico, avrei cortesemente bisogno dei seguenti chiarimenti:

1) I potenziali beneficiari (art. 4 del bando) possono essere imprese di nuova costituzione i cui soci non siano già titolari o soci di impresa nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda: è possibile avere un chiarimento su questo punto? Se, per esempio, l'altra impresa è cessata un anno fa, quella di nuova costituzione può partecipare al bando? Se invece è tuttora attiva, mi sembra di capire che non si può partecipare con un'altra impresa di nuova costituzione, è corretto?

2) Cosa si intende per imprese costituenti e che differenza c'è rispetto a quelle di nuova costituzione?

3) Cosa succede nel caso in cui ci si candidi in una categoria errata? (per esempio microimpresa di nuova costituzione anziché microimpresa - punto 1 dell'art. 4)

4) Nell'ambito di un'azienda che vuole esportare i propri prodotti, è finanziabile la figura dell'export manager? in caso affermativo, in quale categoria di spesa rientrerebbe, e quindi, con quali limiti in percentuale sul progetto?

5) Entro quanti giorni dalla presentazione della domanda sul SIAN è necessario presentare la documentazione di cui all'art. 13?

6) Localizzazione degli investimenti gli interventi devono essere localizzati in uno dei comuni rientranti nel Gal (art. 6); la sede del potenziale beneficiario può essere ubicata in un altro comune, pur realizzando comunque l'investimento nei comuni interessati? (G. B.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

1) Per imprese di nuova costituzione si intendono:

- tutte quelle che si sono costituite entro 12 mesi precedenti dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico;
- quelle costituite da soggetti che non siano già stati titolari o soci di imprese nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda (in questo caso ci si riferisce alle sole imprese considerate attive).

Nello specifico, bisogna intendere che le imprese di nuova costituzione sono esclusivamente quelle che rispettano i due requisiti precedenti. La logica di questa limitazione risiede nel fatto che si può parlare di impresa di nuova costituzione solo e soltanto quando è composta anche da neo imprenditori e da neo soci. Resta inteso che chi ha costituito o è stato socio di impresa attiva nei due anni precedenti la pubblicazione dell'Avviso Pubblico non può essere considerato neo imprenditore o neo socio.

- 2) La differenza tra imprese costituenti e quelle di nuova costituzione risiede nel fatto che quelle costituenti sono ancora da costituire dopo la pubblicazione di detto Avviso Pubblico.
- 3) In caso di candidatura in una categoria errata, la domanda di finanziamento viene respinta.
- 4) Per il personale è finanziata, e solo per le imprese già esistenti, la sola formazione professionale, entro il limite massimo del 5% del progetto complessivo, comprensivo delle spese generali.
- 5) La scadenza per generare la domanda di sostegno sul SIAN è l'11 maggio 2020, entro il successivo 18 maggio bisogna presentare la documentazione richiesta come riportato all'art. 12 comma 3 (11 maggio 2020) e comma 4 (successivo 18).
- 6) In riferimento alla localizzazione dell'intervento si precisa che gli investimenti, materiale ed immateriali devono ricadere interamente all'interno del territorio eleggibile del GAL.

6.1. La localizzazione deve essere inoltre evidenziata e descritta anche nel Piano Aziendale. Il Mantenimento della localizzazione delle attività produttive deve essere conservato per almeno 60 mesi dalla data di pagamento del saldo. La sede del beneficiario può anche essere al di fuori dell'area eleggibile purchè ci sia corrispondenza tra il progetto di investimento e la sua chiara e verificabile localizzazione dell'investimento all'interno dell'area, riscontrabile, ad esempio, dalla correlazione dell'investimento con la presenza di una unità locale ed operativa ricadente all'interno dell'area Gal.

18/03

D.

Salve, relativamente al bando in oggetto, vorrei chiedervi:

- L'articolo 11 delle Disposizioni comuni (Liquidazione in acconto del sostegno), al punto 2, prevede (se ho capito bene) la possibilità di effettuare le richieste di pagamento tramite 3 SAL. Il secondo SAL (punto b) prevede l'erogazione del 60% del contributo a fronte della rendicontazione del 60% delle spese ammesse. Quindi se ho già richiesto il primo SAL (30%), il saldo finale sarà obbligatoriamente il 10%? Oppure i punti a) e b) sono alternativi?
- E' possibile effettuare un'unica richiesta di erogazione complessiva? (G. B.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

- La liquidazione in acconto del sostegno prevede due fasi, la prima dove è possibile richiedere il pagamento sino al 30% e, una seconda, quando è possibile richiedere il pagamento del 60%. In tutti e due i casi, il pagamento può avvenire soltanto se viene dimostrata una spesa pari alla rispettiva percentuale di spesa effettuata (es.: viene erogato il pagamento del 30% del contributo concesso - quota pubblica - solo a fronte di una spesa ammissibile pari al 30% dell'importo complessivo del progetto - quota pubblica + quota privata).

In definitiva, dato un progetto complessivo di investimento pari a 70.000,00:

- al raggiungimento di una spesa realizzata e ammissibile pari a 21.000,00 (30%), la liquidazione in acconto del sostegno risulta pari a € 10.500,00-

- al raggiungimento di una spesa realizzata e ammissibile pari a 42.000,00 (60%), la liquidazione in acconto del sostegno risulta pari a € 21.000,00-
- al raggiungimento di una spesa realizzata e ammissibile pari a 70.000,00 (100%), la liquidazione a saldo del sostegno risulta pari a € 3.500,00-

Resta inteso che gli acconti del sostegno non sono alternativi bensì cumulativi.

Per intenderci, il beneficiario può vedersi riconoscere l'acconto del sostegno (che riguarda la sola quota pubblica) solo dopo aver anticipato una spesa complessiva di progetto pari al 30% e così via, sino al 90%. Il saldo pari al 10% lo potrà ottenere quando avrà dimostrato una spesa complessiva di progetto del 100%.

- E' possibile effettuare un'unica richiesta di erogazione complessiva a saldo, dopo aver effettuato la spesa complessiva del progetto.

19/03

D.

Buongiorno, avrei qualche quesito da porre:

- il personale tecnico-amministrativo, la cui assunzione costituisce una premialità, fa riferimento a che tipo di contratto (tempo indeterminato o altro?) e per quanto tempo dovrà essere mantenuto. Potreste fornire delle precisazioni in merito?
- qual è il termine di mantenimento dell'investimento (vincoli relativi alla cessione/alienazione/ecc. dei beni)? Mi sembra di capire 5 anni (allegato 5 articolo 13). E' esatto?
- E' possibile investire in un'impresa che sarà poi conferita in una società, ovviamente prima della scadenza dei vincoli?
- cosa si intende per: "...riposizionamento su sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno"? Allegato 5, articolo 8, punto a). Non è chiaro.
- Per le microimprese di nuova costituzione si intendono quelle costituite entro 12 mesi dalla pubblicazione del bando da soggetti non titolari o soci nei 2 anni precedenti. Si tratta di un'esclusione assoluta oppure è ammessa la partecipazione di tali soggetti solo come soci di capitale, ad esempio?
- Si riscontra un'incongruenza tra l'art. 5, punto B, dell'avviso pubblico, in cui si parla di contratti "regolarmente registrati alla data di presentazione della domanda" e le postille (5) e (6) in cui si parla di preliminare/promessa. Alla data di presentazione è sufficiente avere un preliminare/promessa di locazione e/o comodato?
- Non è chiaro l'art.8 comma 3 "non sono ammissibili le spese sostenute prima del rilascio della domanda di pagamento finale". A quali spese si fa riferimento? (M. Z.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

- Il personale tecnico-amministrativo genera premialità quando è già assunto e aumenta la capacità tecnica, amministrativa e finanziaria, di realizzazione/esecuzione delle attività previste;
- La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale (Articolo 2 – Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa – punto 3 – Allegato 5);
- Per ciò che riguarda invece la durata della destinazione d'uso dell'immobile acquistato si rimanda a quanto descritto nell'Avviso Pubblico, all'Articolo 13 - Documentazione richiesta – punto q – passo 5 "....attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato con cui si dimostri l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché sia previsto un periodo minimo di destinazione d'uso pari ad anni 10";

- Si chiede di esplicitare più chiaramente la domanda;
- Si fa riferimento al fatto che se la localizzazione dell'intervento, così come indicato nella domanda di sostegno, non subisce modifiche ma solo un riposizionamento, questo non comporta una variante sostanziale al progetto. In caso contrario, quando viene modificata la localizzazione dell'investimento si parla di variante sostanziale;
- In questo caso non ci si riferisce ad una "esclusione assoluta", bensì al fatto che non si può considerare microimpresa di nuova costituzione ma microimpresa già esistente;
- Alla data di presentazione della domanda di sostegno è sufficiente, nel caso di mancata proprietà dell'immobile, avere un regolare contratto preliminare (registrato) di disponibilità del bene;
- Errata Corrigere: sostituire ".....prima del rilascio della domanda di pagamento finale" con ".....prima del rilascio della domanda di sostegno".

D.

Salve, in merito al bando in oggetto, sottopongo i seguenti quesiti:

1. Nell'art. 5 dell'Avviso Pubblico si parla di essere titolare dell'immobile destinati allo svolgimento dell'attività produttiva per 6 anni. Questo termine decorre da quale momento?
2. Il contratto preliminare di locazione o comodato, va registrato, non essendoci un obbligo di legge?
3. Nel caso di acquisto di immobile per le imprese di nuova costituzione, il vincolo di destinazione d'uso di 10 anni deve essere presente nel preliminare di acquisto e poi nel successivo atto di compravendita?
4. Le spese sono ammissibili se sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno al Sian, tranne quelle di progettazione? Perché non mi è chiara la lettura del combinato disposto art.8 comma 3 e art. 9 comma 1
5. La relazione tecnico-economica per l'acquisto dei beni e servizi non aventi un riferimento nel prezzario regionale non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso? O comunque devono sempre essere presentati 3 preventivi corredati dalla Relazione tecnico economica?
6. Dalla lettura dell'art. 13 mi sembra di capire che per le spese di progettazione e consulenza non vale il limite dei 3000,00 euro al di sotto del quale non bisogna presentare una Relazione tecnico economica a corredo del preventivo? E che la Relazione tecnica economica sia alternativa alla presentazione dei 3 preventivi.
7. All'art. 14, è previsto un punteggio pari a 3 se il titolare e/o personale abbiano attestazione idonea allo svolgimento dell'attività. Cosa si intende per attestazione idonea? Basta un titolo di studio autocertificato o esperienza provata da un curriculum vitae. E tale titolo idoneo deve essere dimostrato anche dal personale già in forza alla data di presentazione della domanda al Sian.
8. Cosa si intende per piccoli esercizi commerciali di cui all'art.13 dell'Avviso -B 2.1.
9. Il punteggio pari a 10 di cui al punto B.2.2. DELL'ART.13 parla di innovazione di processo relativamente all'utilizzo di ITC o politiche energetiche. Cosa si intende ed è valido se prevedo per una azienda costituenda una spesa per implementare e-commerce o semplicemente un sito web.
10. Cosa si intende per potenziamento di attività già svolte di cui al punto B.2.3. dell'art. 13 DELL'Avviso. (C. D.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

- 1) Dalla presentazione della domanda di sostegno;
- 2) I contratti preliminari vanno registrati;
- 3) Sì;
- 4) Errata Corrigere (art. 8 comma 3 – Avviso Pubblico): sostituire "....prima del rilascio della domanda di pagamento finale" con ".....prima del rilascio della domanda di sostegno";

(5/6) Sempre almeno n. 3 preventivi e relazione tecnico economica, quest'ultima può non esserci nel solo caso di categorie di spese (forniture e/o servizi) al di sotto di € 3.000,00 per singolo importo e quando si sceglie il preventivo con costo minore; Nel caso citato "se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso" la relazione tecnica economica dovrà indicare che la scelta fatta è stata ponderata solo sul minor prezzo, fermo restando la comparazione di tre preventivi.

- 7) In questo caso ci si riferisce ad idonee attestazioni allo svolgimento dell'attività proposta (ad es.: qualifiche o attestati professionali, anni di esperienza nel settore, C2 storico, idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti e che ne permetta la verifica ed il controllo) Le dichiarazioni sostitutive anche sotto forma di CV non saranno considerate;
- 8) In questo caso si rimanda all'Allegato 6 – Codici Ateco Ammissibili;
- 9) L'e-commerce rientra nelle innovazioni dell'uso dell'ITC, il semplice sito web no;
- 10) In questo caso ci si riferisce ad interventi integrativi e migliorativi rispetto alle attività già svolte (es.: Il panificio resta panificio ma integra, migliora o aumenta i propri servizi di offerta commerciale dei prodotti).

19/03

D.

Gent.mi, si elencano di seguito alcune domande relative al bando Sprint Impresa a cui l'azienda Autoservizi Damasco Scarl, vorrebbe partecipare al fine di acquistare un veicolo da utilizzare per il servizio di noleggio con conducente dedicato a servizi di trasferimento.

1 L'acquisto in questione in quale ambito di intervento e voce di spesa rientra? Presumo come ambito di intervento: "attività e servizi turistici", mentre in voce di spesa: "investimenti materiali e nello specifico impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche" (acquisto o leasing di nuovi macchinari).

2 L'acquisto o leasing è relativo a veicoli nuovi e/o usati?

3 Vi è una tempistica per estinguere il leasing?

4 Vi sono limiti o specifiche nella categoria, tipologia, marca e numero di posti relativi al veicolo da acquistare?

5 I 3 preventivi richiesti da bando, devono riguardare il veicolo per la stessa categoria, marca, tipologia e numero di posti?

6 Il bilancio di riferimento per garantire i requisiti di microimpresa, è l'ultimo bilancio approvato? Nel dettaglio, si chiede se è possibile utilizzare anche il bilancio 2018 nonostante venga approvato il bilancio 2019 prima della presentazione della domanda.

Ringrazio in anticipo. Distinti Saluti. (G. D.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

- 1) Fermo restando che la definizione dell'ambito di intervento è strettamente connessa agli obiettivi ed al piano di progetto la cui definizione è a cura del beneficiario, qualora la tipologia di investimento citata ad esempio *veicolo da utilizzare per il servizio di noleggio con conducente dedicato a servizi di trasferimento* preveda il trasporto per persone in ambito turistico (come ad esempio bus navettata comuni dell'area Gal, bus turistico in un Comune del Gal, etc) è certamente riconducibile all'attività servizi turistici (mezzo di trasporto persone per servizi turistici) e la corrispondente voce, nel caso di un mezzo deputato al trasporto, sia da ricondurre ad impianti ed attrezzature.
- 2) Ci si riferisce a mezzi nuovi di fabbrica;
- 3) Le spese sono ammissibili purchè sostenute nell'ambito del progetto quindi entro 12 mesi dal provvedimento di concessione o dal rilascio della domanda di sostegno. Gli impegni invece sono da assumere per almeno 5 anni dalla chiusura del progetto. Pertanto nel caso di un leasing che ad esempio abbia una durata di 36 mesi, potranno essere ammesse esclusivamente le spese sostenute

dal beneficiario per 12 mensilità fermo restando l'obbligo di concludere le 24 mensilità acaricototale del beneficiario.

- 4) No;
- 5) Sì. Si sottolinea che i preventivi devono essere comparabili tra di loro. I tre preventivi per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici, quali rivenditori, o da tre case madri, quali ditte produttrici, non sono ammissibili preventivi la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici (rivenditori) e ditte produttrici (casa madre). I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta fornitrice con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, o codici identificativi similari se la ditta fornitrice è estera dovranno, inoltre, riportare pena la loro inammissibilità:
 1. la data di emissione del preventivo;
 2. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
 3. la quantità (numero) dei beni acquistati;
 4. il prezzo del singolo bene franco arrivo e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto;
 5. l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
 6. timbro firma della ditta fornitrice (legale rappresentante o soggetto delegato).
- 6) Ultimo bilancio approvato.

20/03

D.

Gentilissimi,

in merito al bando in oggetto, vorrei porre i seguenti quesiti:

- 1) Per un'azienda che lavora il latte e produce formaggi freschi, è ammissibile l'acquisto di un furgone coibentato frigo per il trasporto e la vendita dei formaggi stessi?
 - 2) Per una microimpresa esistente da più di 12 mesi, che vuole effettuare un investimento in una lavorazione aggiuntiva (collegata a quella attuale), con la necessità di acquisire un altro locale, sono ammesse le spese di allacciamento nuove utenze?
 - 3) Per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese generali (progettazione, ecc.) all'art. 8 c. 3 del bando c'è scritto che possono essere sostenute nei 6 mesi precedenti la pubblicazione del bando; nelle disposizioni comuni - Titolo II - art. 2, c'è scritto che possono essere sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. A quale termine bisogna fare riferimento?
- Grazie mille, cordiali saluti. (G. B.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

- 1) Fermo restando quanto indicato all'Articolo 2 – Descrizione tecnica dell'azione e tipologie di operazioni attivabili (Avviso Pubblico), la spesa risulta ammissibile se direttamente funzionale agli investimenti previsti di potenziamento delle attività già in essere (migliore distribuzione commerciale dei prodotti);
- 2) Nel caso di una microimpresa esistente, non sono ammissibili le spese di acquisto di un nuovo locale, bensì le sole spese relative ad interventi strutturali di rifunzionalizzazione, riqualificazione ed ampliamento dei locali destinati allo svolgimento dell'attività produttiva. Le spese di funzionamento, all'interno delle quali rientrano anche quelle relative alle utenze, sono riservate esclusivamente alle micro imprese di nuova costituzione;
- 3) Per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese progettuali, ci si deve riferire a n. 6 mesi precedenti.

23/03

D.

Un'A.S.D. iscritta al Rea (quindi non sezione ordinaria della CCIAA), che abbia un codice ateco ammesso, può candidare la domanda? Cordialità. (M. Z.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

Secondo la definizione della dottrina europea generale, si considera impresa «ogni entità, prescindendo dalla forma giuridica, che eserciti un'attività economica». In forma prevalente.

Pertanto un A.S.D. iscritta al REA deve dimostrare la prevalenza dell'attività commerciale.

Questa formulazione riflette la terminologia utilizzata dalla Corte di giustizia europea nelle sue sentenze. Il fattore determinante è l'attività economica e non la forma giuridica. In pratica, ciò significa che possono essere considerate imprese i lavoratori autonomi, le imprese familiari, le società di persone e le associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un'attività economica. Un'attività economica solitamente è definita come «la vendita di prodotti o servizi a un determinato prezzo, su un mercato determinato/diretto».

24/03

D.

Buongiorno

sarei interessata come professionista (commercialista) a presentare delle domande di finanziamento avallate sul Bando in oggetto e vorrei dei chiarimenti in merito. Mi sembra di aver capito che le imprese agricole risultano escluse, ma al contempo per inserire le domande per le altre imprese bisogna utilizzare il portale SIAN. Vorrei conoscere la procedura per una impresa commerciale e/o turistica per accedere al SIAN. Quali requisiti sono necessari e come faccio io professionista ad abilitarmi come tecnico al SIAN. sul Portale purtroppo non trovo informazioni. Ringrazio anticipatamente per i chiarimenti che mi saranno forniti. (C. A.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

L'Organismo Pagatore Nazionale AGEA ha delegato la gestione del fascicolo aziendale ai Centri di Assistenza Agricola (CAA). Essi provvedono, una volta avuto il mandato da parte dell'azienda, alla costituzione e all'aggiornamento del fascicolo aziendale. La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono di competenza esclusiva dei CAA riconosciuti dalla Regione Basilicata.

La richiesta di autorizzazione ed abilitazione può essere richiesta secondo le procedure previste dall'AdG del PSR Basilicata 14/20 come indicato nella corrispondente sezione del portale regionale FEASR <http://europa.basilicata.it/feasr/accreditamento/>

D.

Gentilissimi, in merito al bando in oggetto, vorrei cortesemente chiedervi i seguenti chiarimenti:

1) Le spese di funzionamento (previste per le nuove microimprese), devono rispettare il limite massimo di € 10.000 (art. 7 del bando): tale importo è indipendente dall'importo complessivo dell'investimento? Cioè, se per esempio l'investimento complessivo è di € 40.000, le spese di funzionamento possono comunque arrivare fino alla soglia di € 10.000?

2) Il limite di € 3.000, oltre il quale è necessario fornire una relazione tecnico/economica da parte di tecnico abilitato, fa riferimento all'importo complessivo della fattura oppure del singolo bene/servizio?

- 3) La relazione di cui al punto precedente, può essere redatta da uno dei soci della microimpresa, nel caso in cui ne abbia i requisiti?
- 4) E' ammissibile l'acquisto di distributori automatici che la società concede in comodato ai propri clienti? In caso affermativo, tali distributori devono obbligatoriamente essere dislocati in comuni rientranti nell'area GAL Start 2020 oppure fa fede la sede della società che fa l'investimento?
- 5) Un'impresa di nuova costituzione, i cui soci siano titolari di altre attività imprenditoriali, deve candidarsi come impresa esistente anche se costituita negli ultimi 12 mesi, è corretto?
- Grazie mille e buon lavoro! (G. B.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

- 1) Le spese di funzionamento (previste esclusivamente per le nuove microimprese) sono considerate forfettarie e dunque svincolate ed indipendenti dall'ammontare complessivo del progetto di investimento;
- 2) Si rimanda alle risposte 5/6 del 19/03 presentate da (C. D.);
- 3) E' preferibile una relazione di natura indipendente;
- 4) L'acquisto di macchinari ed attrezzature devono rimanere nella titolarità del beneficiario, pertanto, in caso di acquisto di macchinario (distributore) che verrà concesso in comodato si evidenzia la necessità di esplicitare in fase di progetto almeno i seguenti elementi indispensabili all'istruttoria ed successivo controllo: tipologia dei distributori ed ubicazione ed elenco dei soggetti a cui sarà affidato in comodato (o la tipologia), ribadendo la necessità di assicurare la localizzazione in area eleggibile. Ai fini di un controllo in loco, gli investimenti devono essere fisicamente presenti in uno dei territori eleggibili.
- 5) Corretto.

27/03

D.

Gentilissimi, in relazione al bando in oggetto, vorrei porre i seguenti quesiti:

- 1) è possibile presentare un progetto di importo superiore al limite massimo previsto dal bando, ovvero € 70.000, fermo restando l'impegno dell'azienda a finanziare la quota eccedente quella massima finanziabile dal bando stesso?
 - 2) Nel caso di una società in cui le quote siano equamente distribuite tra un uomo ed una donna, ma in cui la donna è amministratrice unica, è possibile ottenere il punteggio previsto all'art. 14 criterio A.3?
 - 3) Nel caso in cui un punteggio autoattribuito in fase di domanda, venga poi annullato in sede di istruttoria, la domanda viene esclusa completamente o semplicemente le viene rideterminato il punteggio?
- Grazie e buon lavoro. (G. B.)

R.

- 1) Sì, in tal caso l'intensità dell'aiuto sarà sempre pari al massimo di 35.000 euro e si ridurrà l'intensità dell'aiuto. Il beneficiario dovrà comunque realizzare l'intero investimento eccedente;
- 2) No, in caso di società di persone, di capitali, di cooperative, anche a scopo consortile, la prevalenza deve essere in termini assoluti e/o di quote di partecipazione composte da donne per l'attribuzione del punteggio;
- 3) In sede di istruttoria si procede a verificare il possesso dei requisiti per l'attribuzione del punteggio. Il mancato riconoscimento di un punteggio autoattribuito comporta la determinazione del punteggio

complessivo. L'esclusione interviene solo se non vengono conseguite le soglie minime pari a 30 punti come da art 14.

30/03

D.

Buongiorno, in riferimento al Bando in oggetto, si chiede se nell'area del Parco delle chiese rupestri rientra tutta la zona del materano interessata da questa caratteristica. Grazie (P. G.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

La localizzazione degli interventi è disciplinata dall'art. 6 dell'Avviso Pubblico. Si fa riferimento alla localizzazione intesa come ubicazione in uno dei comuni eleggibili dell'area GAL. Nello specifico, per il Parco delle Chiese Rupestri, è eleggibile solo il territorio rientrante nel Comune di Montescaglioso.

01/04

D.

Salve,

1) Per una società che si occupa di commercio di caffè tramite distributori automatici, è ammissibile l'acquisto di un furgone per la vendita dello stesso presso i clienti che utilizzano tali distributori?

2) Per quanto riguarda i criteri di selezione, nel caso del punto A1, è possibile che un'impresa abbia soltanto il requisito della disponibilità finanziaria, e quindi abbia 4 punti?

3) Sempre in merito al criterio A.1, se per l'attività richiesta non è necessaria una particolare attestazione, l'impresa non può avere nessun punteggio?

Grazie, buon lavoro, (G. B.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

1) Sì, se effettivamente funzionale all'attività e può migliorare le possibilità di incremento economico dell'impresa;

2) Sì;

3) In merito al criterio riferito all'attestazione idonea allo svolgimento delle attività proposte (n.3 punti) si rimanda a quanto già esplicitato nella risposta n. 7 a (C. D.) del 19/03.

03/04

D.

Gentilissimi,

vorrei presentare il seguente caso:

una società con sede legale in provincia di Potenza, svolge attività di progettazione di ingegneria integrata (codice 71.12.2), consulenza imprenditoriale (70.22.09) e altri servizi di sostegno alle imprese (82.99.99). La società vorrebbe aprire un'unità locale a Bernalda, per offrire questi stessi servizi alle aziende locali e, contemporaneamente avviare in tale unità una nuova attività: stampa in 3d per aziende che desiderano realizzare un prototipo prima di avviare la produzione (codice ateco 18.12.00).

Questo implicherebbe naturalmente l'assunzione di personale locale qualificato, per lo svolgimento di tali attività.

Questa società può candidarsi al bando in oggetto, effettuando investimenti che in parte ricadono in un'attività, in parte nell'altra, ma sempre nella stessa unità locale di Bernalda?

Si tratterebbe in entrambi i casi di servizi offerti alle aziende della zona.

Grazie mille e buon lavoro! (G. B.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

E' possibile solo nel caso che il progetto da presentare e, dunque, gli investimenti da realizzare possano essere riconducibili a codici Ateco ritenuti ammissibili (Allegato n. 6). La congruenza degli investimenti dovrà in ogni caso essere giustificata nel Piano Aziendale.

09/04

D.

Buongiorno in relazione al Bando 19.2.A.2 "SPRINT IMPRESA" si richiedono i seguenti chiarimenti e si ringrazia anticipatamente:

1) è il caso di una persona fisica, che è stata imprenditore agricolo individuale fino a dicembre 2019, che intende partecipare al bando aprendo una nuova partita IVA e costituendo una nuova impresa che svolga un'attività completamente diversa, cioè servizi turistici e affini. Questa persona fisica da diversi anni svolge inoltre un'attività di casa vacanze come privato, e non come impresa, che intende potenziare con il presente bando. Quindi è corretto far rientrare questo soggetto nella categoria della microimpresa costituenda (che sarà attiva e operante all'atto di liquidazione del contributo) e non nella microimpresa già esistente? Altrimenti sarebbe considerata "già esistente" un'impresa nuova, da costituirsi ora, il cui titolare è stato imprenditore in un'attività, ormai cessata e completamente diversa (tra l'altro agricola).

2) Nel caso in cui, dalla risposta al quesito 1), si evinca che è impresa già esistente, si perderebbero i 20 punti collegati al requisito A.4 dell'art.14, sebbene si tratti di nuova attività, nuova partita iva e nuova iscrizione alla camera di commercio?

3) Nel caso in cui, dalla risposta al quesito 1), si evinca che è impresa già esistente, il partecipante può dichiarare di possedere il requisito B.2.3. dell'art.14, perché intende potenziare l'attività turistica che ha svolto come privato e non come impresa?

4) In merito al requisito A.1 dell'art.14, se il soggetto partecipante possiede la disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'intervento ed è titolare con attestazione idonea allo svolgimento delle attività può ottenere 7 punti dati dalla somma di 4, per il primo requisito, e 3, per il secondo? (F. L.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

- 1) La differente attività svolta in passato come imprenditore agricolo (al 31/12/2019) non dà diritto ad essere valutata quale nuova impresa, anche se nella fase di impresa costituenda per nuove attività. Per maggiori chiarimenti, si rimanda a quanto già esplicitato nella risposta n. 1 a (G. B.) del 17/03:
- 2) Sì, il punteggio non potrebbe essere assegnato;
- 3) No, perché anche in questo caso ci si riferisce alle sole attività svolte in qualità di impresa già esistente;
- 4) In questo caso, sì.

10/04

D.

Gentilissimi,

in merito al bando Sprint Impresa, vorrei chiedervi: un'impresa che ha ottenuto il credito d'imposta per il mezzogiorno per l'acquisto di alcune attrezzature (al momento non ancora acquistate, ma solo preventivate) può richiedere l'agevolazione prevista dal bando Sprint impresa per le stesse attrezzature? Il credito d'imposta è un'agevolazione fiscale al 45% dell'imponibile e non rientra nella normativa de minimis. Grazie mille, cordiali saluti. (G. B.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

L'erogazione degli aiuti segue la logica della compartecipazione alle spese da parte dei Fondi Europei all'impegno dei privati.

Il sostegno concesso dall'Avviso non può essere cumulato con altre forme di sostegno per la stessa tipologia di intervento. In altri termini, ad esempio, sull'acquisto di un macchinario X del costo imponibile pari a 50 con il presente avviso si può concedere un contributo pari a 25.

Le fatture di acquisto del macchinario X riporteranno la dicitura "confinanziato dai fondi FEASR per un importo pari a 25" e pertanto il rimanente 25 non è utilizzabile per altre forme di sostegno economico in quanto verrebbe meno il principio della compartecipazione del privato.

21/04

D.

Buongiorno, avrei bisogno dei seguenti chiarimenti:

1. Potrebbe essere ricompreso il Parco della Murgia, che ricade nel Comune di Matera, ma è a soli 5 km da Montescaglioso?
2. Per conto corrente dedicato si intende proprio un conto dedicato al progetto in oggetto oppure è sufficiente quello dedicato all'attività di impresa?
3. L'attestazione bancaria attestante la disponibilità economica a cofinanziare l'intervento deve seguire uno schema preciso oppure deve contenere degli elementi imprescindibili, oltre alle disponibilità presenti sul c/c?

Cordialità. (M. Z.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

1. No, è ammissibile solo l'area del Parco della Murgia ricadente nel territorio del Comune di Montescaglioso;
2. Si intende un c/c dedicato esclusivamente al progetto di investimento ed in tal caso sono rendicontabili anche le spese di tenuta conto. E' altresì utilizzabile il c/c aziendale, purchè tutte le spese transitino su un unico conto, ma in tal caso le spese di tenuta conto non sono rendicontabili.
3. La dichiarazione bancaria deve contenere l'attestazione sulla disponibilità finanziaria necessaria ad assicurare il cofinanziamento dell'intervento proposto. Deve emergere chiaramente che il soggetto proponente ha la capacità finanziaria, in questo caso certificata da un Istituto bancario, di realizzazione del progetto.

03/04

D.

Gent.mi, vi chiedo una ulteriore specifica:

Il requisito di microimpresa, in termini di ULA, deve essere mantenuto per tutta la durata del finanziamento? Ovvero se il numero di ULA in riferimento all'esercizio contabile chiuso ed approvato solo successivamente alla data di presentazione della domanda, fosse superiore a n. 10 unità, sarebbe motivo di esclusione?

Vi è un margine di tolleranza?

Distinti Saluti. (A. D.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

1. Il requisito di microimpresa, essendo un criterio di ammissibilità al bando, in termini di ULA, deve essere mantenuto per tutta la durata del finanziamento;
2. Sarebbe motivo di esclusione;
3. No, in quanto in sede di collaudo finale del progetto da parte dell'Organismo Pagatore tutti i criteri di ammissibilità al bando devono essere mantenuti pena la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme.

08/04

D.

Ad integrazione della domanda precedente, chiediamo (sempre in merito al requisito di microimpresa): Per ultimo esercizio contabile chiuso, si intende quello del 2019, anche se non ancora trasmesso? O è possibile tener presente l'esercizio contabile 2018 ad oggi chiuso ed approvato? Ringraziamo in anticipo (A. D.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

1. Ultimo bilancio approvato.

21/04

D.

Buongiorno in relazione al Bando 19.2.A.2 "SPRINT IMPRESA" si richiedono i seguenti chiarimenti e si ringrazia anticipatamente:

- 1) Devo chiedere tre preventivi per la creazione di un sito web e vorrei alcune delucidazioni sulla risposta n. 5 alla faq del 19/03 a firma G.D.: i preventivi possono essere rilasciati da professionisti che hanno P.IVA ma non sono iscritti alla camera di commercio? inoltre nel preventivo è obbligatorio il "timbro" o è sufficiente specificare i dati del professionista (molti giovani professionisti non hanno un "timbro")? posso presentare un preventivo di un professionista sprovvisto di PEC?
- 2) cosa si intende per attività afferenti "attività e servizi sociali" (art. 14, B.2.1.) in relazione ad una proposta progettuale nell'ambito delle attività e servizi turistici? (F. L.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

1. Sì, solo se svolgono queste attività di consulenza e realizzazione tecnica regolarmente;
2. Il timbro è auspicabile ma non indispensabile, a fronte di un regolare preventivo su carta intestata;
3. La PEC è obbligatoria per svolgere, in generale, il proprio lavoro di professionista;
4. Al di là dei servizi proposti che verranno valutati dopo la presentazione del progetto, restano intesi che il punteggio si attribuisce ai soli investimenti che prevedono attività legate al turismo sociale, come definite, ad esempio, all'interno della "Dichiarazione di Montreal" (1996).

01/05

D.

Buongiorno, vorrei delle delucidazioni in merito alla richiesta dei preventivi.

I tre preventivi da richiedere alle aziende devono riguardare attrezzature comparabili tra loro, anche di marche differenti? (Es. dovendo acquistare un bene prodotto da un'unica casa madre che ha un unico rivenditore, posso compararlo con beni simili ma prodotti da case madri diverse?) Grazie (F. M.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

I preventivi possono essere richiesti anche per marche differenti. Resta inteso che le caratteristiche principali richieste devono poter essere comparabili facilmente tra di esse. Al contrario, qualora si fosse in presenza di un prodotto esclusivo ed unico nel suo genere si può anche evitare la comparazione tra preventivi purché sia presente una attestazione di un tecnico qualificato che ne certifichi l'originalità e l'esclusività sul mercato.

04/05

D.

Salve, avrei cortesemente bisogno di un chiarimento. Un professionista (quindi al momento non iscritto alla CCIAA) vorrebbe partecipare al bando. Al momento dell'iscrizione alla camera di commercio, la procedura telematica "Com.Unica" gli permette di effettuarla esclusivamente come "Nuova Attività" (non essendo, appunto, finora l'impresa esistente). L'attività che verrà effettuata in seguito a tale iscrizione sarà sempre la stessa che in precedenza esercitava come professionista (quindi gli stessi codici ateco). Anche la Partita Iva sarà la stessa.

Al momento della candidatura al bando, tale impresa si candiderà come costituenda (perché l'iscrizione alla CCIAA avviene adesso) oppure impresa esistente (perché di fatto l'attività è svolta da diversi anni)?
Grazie mille e buon lavoro, (G. B.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

Nel caso specifico, ci sembra opportuno equiparare l'attività del professionista al pari del titolare di impresa perché di fatto, pur cambiando forma giuridica, nella futura gestione continuerebbe a svolgere la medesima attività economica, svolta in passato.

11/05

D.

Buon giorno la presente per chiedere chiarimenti in merito alla presenza o assenza del requisito di partecipazione al bando e sull'ammissibilità della spesa candidabile.

Il caso di specie è inerente ad una azienda agricola agrituristica esistente e già operante con sistema di contabilità separata e con codice ATECO rientrante tra quelli ammissibili.

Suddetta azienda tra gli investimenti candidabili (fermo restando il requisito di partecipazione al bando) avrebbe intenzione di eseguire opere per completare attrattività dell'area esterna oltre investimenti orientati alla fruibilità di persone con disabilità. (S. S.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

Come indicato chiaramente all'art. 4 – Beneficiari dell'Avviso Pubblico, purtroppo le imprese agricole sono escluse. **Il codice Ateco 55.20.52/Attività di alloggio connesse alle aziende agricole, riportato all'interno dell'Allegato n. 6 all'Avviso Pubblico, è da considerarsi quale mero errore di trascrizione.**

11-14/05

D.

Buongiorno,

in merito al bando in oggetto vorrei porvi alcuni quesiti:

1) è possibile candidare progetti già in corso di esecuzione? nello specifico, laddove il progetto in essere preveda la rifunionalizzazione di nuovi immobili a servizio di imprese esistenti per le quali l'impresa abbia

già dato avvio ai lavori edili ed impiantistici, è possibile richiedere il contributo per i lavori ancora da eseguire e/o per l'acquisto di tutte le apparecchiature necessarie allo svolgimento della nuova attività?

2) Il termine per la presentazione del progetto è stato prorogato al 29 giugno 2020, ma le spese ammesse a contributo sono tutte quelle sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda sul portale SIAN? E' corretto?

3) Non sono indicate le modalità di pagamento dei fornitori. Sono ammessi sia bonifici che assegni?

4) per l'acquisizione di forniture il criterio utilizzato è solitamente quello del prezzo più basso. E' necessario redigere comunque una relazione tecnico/economica?

5) i preventivi con data anteriore alla presentazione della domanda sono validi?

6) il richiedente della domanda di sostegno deve necessariamente attendere il provvedimento di concessione per proseguire i lavori già avviati o può già portarli a compimento, acquistando tutti i macchinari utili e dare avvio alla nuova attività durante il periodo di istruttoria delle domande da parte del GAL?

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

1) Sì.

2) Il termine per la presentazione dei progetti è il 22 giugno per la domanda di sostegno attraverso il SIAN ed il successivo 29 giugno per la trasmissione della documentazione al GAL, secondo quanto disposto agli artt. 12 e 13 dell'Avviso Pubblico.

3) Le modalità di pagamento dei fornitori sono descritte all'art. 9 - Modalità di rendicontazione dei costi, di cui all'Allegato 5 – Disposizioni Comuni.

4) Si rimanda alle risposte 5/6 del 19/03 fornite alle domande avanzate da (C. D.);

5) I preventivi devono necessariamente essere antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ma successivi alla data di pubblicazione dell'Avviso.

All'uopo, si rimanda a quanto indicato nell'Avviso Pubblico, agli artt. 8 e 9.

29/05

D.

Buongiorno, in merito al bando in oggetto vorrei porre un quesito:

il caso è inerente a una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata non a scopo di lucro che ha come codice ateco "Gestione di palestre" (93.13.00). La società ha regime fiscale agevolato, pertanto non soggetta all'obbligo di dichiarazione IVA. La domanda è: ai fini del calcolo del totale investimento e quindi del contributo l'IVA esposta nelle fatture, relative ai costi sostenuti finanziati dal bando, viene considerata o si prende in considerazione la sola base imponibile delle fatture?

Si fa presente che nel caso in cui l'IVA non fosse considerata ai fini del calcolo del contributo risulterebbe per l'impresa un costo non detraibile. (E. S.)

R.

Salve, in merito alla Sua richiesta, si chiarisce quanto segue:

Ai sensi dell'art 37 comma 11 del Reg. (UE) 1303/2013, l'IVA costituisce spesa ammissibile solo in caso di irrecoverability. Tuttavia si evidenzia che l'ammissibilità dell'IVA quale costo deve essere dimostrata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del progetto relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa. Trattandosi, in questo caso, di Avviso Pubblico volto a sostenere l'esercizio di impresa si ritiene che non sussistano le condizioni per dichiarare ammissibile l'IVA, anche se non recuperabile.